DEJURE
Banche dati editoriali

SENTENZE CASSAZIONE CIVILE

Cassazione civile sez. lav., 4/08/2026, n. 24424

## Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRI Fabrizi – Presidente
Dott. CASOLA Maria – Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio – Consigliere
Dott. MIMMO Giovanni – Consigliere
Dott. D'ADDARIO Luca – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23502-2025

proposto da:

Dr.Vi., rappresentata e difesa dall'avvocato VITO GALBO;
– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MA CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 750/2025 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 27/08/2025 R.G.N. 1190/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2( dal Consigliere Dott. LUCA D'ADDARIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, nel definire il giudizio introdotto con ricorso ex art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ., il Tribunale di Trapani ha accertato la sussistenza delle condizioni di disabilità (con necessità di sostegno) di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 104 del 1992, con la decorrenza indicata dalla c.t.u. disposta in sede di accertamento tecnico preventivo e, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Dr.Vi., ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.

2. Il processo era scaturito dalla richiesta di Dr.Vi. di accertare i requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi del citato articolo 3 della L. n. 104 del 1992. La c.t.u. disposta aveva rilevato la sussistenza di una disabilità (con necessità di sostegno elevato o molto elevato) senza tuttavia riconoscere la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Trapani, Dr.Vi. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura.

4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6. All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione dell'art. 445-bis, comma 6 cod. proc. civ. e si duole dell'erronea valutazione del profilo relativo ai requisiti di specificità delle contestazioni. In particolare, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inammissibili, in quanto non specifiche, le contestazioni mosse nei confronti delle conclusioni raggiunte dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, specificità la quale, precisa altresì, sarebbe invece dimostrata alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni raggiunte dalla consulenza tecnica di parte svolta.

2. Con il secondo profilo di doglianza la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il Tribunale affrontato la contraddizione sussistente tra il riconoscimento dell'handicap grave ed il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, considerazioni tra le quali vi sarebbe una sostanziale incompatibilità logica, operando in caso di handicap grave, alla stregua della giurisprudenza consolidata, una vera e propria presunzione di necessità in ragione della quale, laddove si neghi l'indennità di accompagnamento, è necessario procedere ad una contestazione specifica non presente in sentenza.

3. Nell'ambito del terzo motivo di censura la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., della incompatibilità logica da cui risulterebbe viziata la sentenza nella parte in cui afferma la ricorrenza di una handicap grave negando, al contempo, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

4. Nell'ambito del quarto e ultimo motivo di censura la ricorrente ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. lamenta, infine, la nullità della sentenza per vizio di motivazione, evidenziando come la pronuncia risulti assistita da una motivazione a suo dire contraddittoria e insufficiente.

5. Il ricorso promosso da Dr.Vi. deve essere dichiarato inammissibile.

6. Risulta incontestato il fatto che la ricorrente avesse originariamente adito il Tribunale di Trapani al fine di ottenere, mediante ricorso per a.t.p., l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. La c.t.u. disposta in tale sede, evidenziava la ricorrenza di una situazione di disabilità senza tuttavia ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Con la sentenza impugnata, all'esito del giudizio di opposizione, il Tribunale di Trapani evidenziava che le censure mosse alla c.t.u. svolta risultavano inconsistenti ed inidonee a condurre a diverse conclusioni, in quanto le valutazioni espresse dal consulente tecnico trovavano conferma nella

visita obiettiva effettuata in sede peritale e nella documentazione acquisita agli atti, oltre a porsi in termini di coerenza con gli esiti dei medesimi accertamenti i quali, in particolare, evidenziavano la prevalenza delle attività che "la ricorrente può svolgere autonomamente".

7. Ciò premesso, appare innanzi tutto inammissibile il primo motivo di censura, nell'ambito del quale la ricorrente si duole della ritenuta non specificità delle contestazioni dalla medesima mosse nei confronti della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.

8. Il motivo è del tutto generico e quindi inammissibile.

9. La ricorrente, pur contestando la motivazione della pronuncia, non evidenzia quegli aspetti di contraddittorietà ovvero di omessa valutazione che sarebbero alla base del suo dissenso. Con riferimento a quest'ultimo evidenzia, ad esempio, di avere esposte le corrispondenti ragioni "sia nella dichiarazione post dissenso che nel ricorso introduttivo ex art. 445-bis comma 6 cod. proc. civ." senza tuttavia indicare quali sono i rilievi promossi (ed asseritamente non affrontati dalla pronuncia) e l'eventuale ricorrenza di contrasti interni, limitandosi ad evidenziare come a suo dire la ricorrenza di un handicap grave sarebbe incompatibile con il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

10. Tale ultimo profilo, richiamato anche in relazione al secondo motivo di censura, impone una trattazione unitaria di tale aspetto della citata doglianza nella quale, appunto, si lamenta la sostanziale contraddizione logica tra il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104 del 1992 ed il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. n. 18 del 1980.

11. Anche sotto questo profilo la doglianza risulta inammissibile.

12. Questa Corte ha più volte rimarcato, per il vero, che al ricorrere di una impossibilità di deambulare deve essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento. È stato osservato come in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 prevedendo, ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio (cfr. Cass. n. 1377 del 2003).

13. Il riconoscimento di una handicap grave non rende tuttavia automatico il riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento. Laddove, infatti, la disabilità, secondo l'art. 3 della L. n. 104 del 1992 si nutre di due elementi corrispondenti sia alla malattia di tipo fisico e psichico che all'accertamento delle conseguenze di tipo sociale determinate dalla medesima malattia (tali da "determinare svantaggio sociale o emarginazione"), l'indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18 del 1980 presuppone uno stato di invalidità accertato al 100% unito alla incapacità di deambulare e di attendere autonomamente agli atti di vita quotidiana.

11. Così distinti i presupposti per il riconoscimento delle diverse provvidenze, la sentenza gravata ha esaustivamente osservato come gli accertamenti disposti in sede di c.t.u., pur consentendo di accertare la ricorrenza di una situazione di

invalidità significativa, tuttavia, hanno restituito una condizione nella quale sono invece prevalenti le attività che la stessa può svolgere autonomamente. Rispetto alle predette considerazioni, la ricorrente finisce per contestare le conclusioni del c.t.u., motivatamente recepite in sentenza, contrapponendo, inammissibilmente, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e introducendo in sede di legittimità una non consentita richiesta di riesame del merito.

12. La valutazione delle prove raccolte costituisce infatti attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n.20553 del 2021).

13. Parimenti inammissibile il terzo motivo di censura nell'ambito del quale parte ricorrente lamenta, genericamente, la "violazione di norme di diritto", senza tuttavia indicarle specificamente e riproponendo, anche in questa sede, l'asserita "incompatibilità logica" tra riconoscimento handicap grave ed il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

14. Il motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato, atteso che non specifica i profili di contrasto rispetto a norme di diritto e, per come strutturato, appare teso a riproporre, anche sotto questo profilo, la propria contrarietà rispetto alle valutazioni compiute dal c.t.u., così esprimendo un mero dissenso diagnostico.

15. È ben vero che, secondo il condivisibile arresto di Cass. n. 1335 del 2026, il giudice di merito, diversamente dalla Corte di legittimità, deve valutare, nel giudizio di opposizione, anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico: "Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., il giudice deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico ed esprimono difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte, in quanto, diversamente da quanto accade in sede di legittimità - dove i motivi di censura alla sentenza fondata su accertamenti tecnici rilevano come critica di accertamenti di fatto, soggetta ai limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - è investito per intero del merito della controversia inerente all'accertamento del requisito sanitario.".

16. Tuttavia, nel caso specifico, la sentenza gravata evidenzia in maniera chiara la corrispondenza a siffatto modello decisorio, laddove chiarisce l'inidoneità degli elementi proposti dalla ricorrente a contrastare la valutazione del c.t.u. ed evidenzia come i risultati degli accertamenti compiuti dal medesimo consulente, consentano di accertare la non ricorrenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento.

17. La censura, nella misura in cui si limita ad esprimere la non condivisione delle predette valutazioni appare, secondo quanto già evidenziato, inammissibile.

18. Inammissibile risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso con il quale la ricorrente, in maniera del tutto generica, lamenta la nullità della motivazione, cui rimprovera di non aver valutato le specifiche contestazioni dalla medesima formulate alla c.t.u. disposta senza tuttavia isolare i brani motivazionali viziati ovvero isolare un fatto, oggetto di discussione e potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza impugnata, riproponendo anche in questa sede un mero dissenso diagnostico piuttosto che un vizio di legittimità della sentenza.

19. La ricorrente, nel formulare osservazioni critiche, per lo più teoriche ed astratte, sull'argomentazione giudiziale espressa in sentenza, tralascia di indicare infatti quale sia il fatto di cui sia stato omesso l'esame ed il rapporto di derivazione diretta tra l'omesso esame e la decisione a sé sfavorevole della controversia, circostanza che deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente allegata in ricorso (cfr. Cass., n. 29954 del 2022).

20. Da ultimo, merita rilevare come secondo anche il recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 34892 del 2024) secondo il quale il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporre in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione; l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. n. 2446 del 2023; Cass. n. 15147 del 2018; in motivazione, tra le altre, Cass. n. 8409 del 2023; Cass. n. 800 del 2021). Peraltro, si è pure chiarito (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 2446 cit. e Cass. n. 3126 del 2021) che il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod. proc. civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. n. 26184 del 2019; Cass. n. 27402 del 2018).

21. Alla luce di principi fin qui esposti, a cui il Collegio intende dare continuità, deve pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente statuizione in ordine alle spese, a carico della soccombente, e sul contributo unificato.

22. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessata, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di rito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso, in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2026.

studiolegaleazzone@gmail.com © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026 16/09/2026